



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

**MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE**

**Oggetto:** Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici, da effettuarsi presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, edificio denominato ex-Scuderie.

**Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare – LAVORI DI RIFACIMENTO QUADRI ELETTRICI DI ALIMENTAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO EX-SCUDERIE.**

Importo complessivo dell'appalto a corpo pari a € 5.151,49 (cinquemilacentocinquantuno/49), IVA esclusa.  
SMART CIG: Z1E2D16083

**PREMESSO** che si rende necessario provvedere alla manutenzione straordinaria dei quadri elettrici ubicati all'esterno dell'edificio denominato ex-Scuderie, a servizio dell'edificio medesimo e allo stato attuale in condizioni di obsolescenza tali da non garantire l'esercizio in condizioni di sicurezza ancora per lungo tempo;

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

**VISTO** il DPCM 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

**VISTO** il DM 23 gennaio 2016 n. 44, articolo 6, comma 1 lettera b) che istituisce il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;

**VISTO** il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017 di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 06/07/2012, n. 95, convertito con legge 07/08/2012, n. 135 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) SpA;

**VISTO** l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con legge 6 luglio 2012, n. 94, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

**ACCERTATO** che non sono attive Convenzioni CONSIP aventi a oggetto servizi comparabili con quelli da acquisire, stante la particolare tipologia dell'edificio da mantenere e la stratificazione degli impianti tecnologici ivi installati;

**VISTO** l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie di cui all'articolo 35 del predetto decreto legislativo, le stazioni

appaltanti procedono mediante procedura negoziata anche senza previa consultazione di due o più operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

**VISTA** l'offerta della ditta individuale Paolo Nicheli, con sede legale in via via Fiumisino n. 14 - 34074 Monfalcone (GO), sede operativa in via San Daniele n. 2/b - 34124 Trieste, P.IVA 01009510312, C.F. NCHPLA68H26L424Q, per la somma di € 5.151,49 (cinquemilacentocinquantuno/49) iva esclusa, registrata agli atti di questo ufficio ad prot. n. 1308-A dd 22/05/2020;

**VISTE** le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti **“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”** (in particolare il paragrafo 3), approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e tenuto anche conto dell'aggiornamento con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

**ATTESO** che è stato acquisito il codice SMART CIG n. **Z1E2D16083** per la procedura di affidamento;

### DETERMINA

- di impegnare la somma integrativa di **€ 6.284,82 (euro seimiladuecentoottantaquattro/82)** oneri per la sicurezza e IVA inclusa, sul capitolo di previsione del Bilancio dell'Ente n. **2.1.2.004 Impianti**, esercizio finanziario **2020**;
- di affidare, per i motivi illustrati in premessa, i lavori di cui all'oggetto alla individuale Paolo Nicheli, con sede legale in via via Fiumisino n. 14 - 34074 Monfalcone (GO), sede operativa in via San Daniele n. 2/b - 34124 Trieste, P.IVA 01009510312, C.F. NCH PLA 68H26 L424Q;
- di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della Ditta Paolo Nicheli in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali.

Il Direttore del Museo storico e il Parco del Castello di Miramare  
dott.ssa Andreina Contessa

